

. n.27
Regola
peral-
li in

a quel
'Ambien

onale
le mo
onchè
o Con

o ed

sto

i con
l
ati

que
so
al

o,
ere
L.
e
que

suc
ensi

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO

DI FOGNATURA

COMUNE
DI

***** I S N E L L O *****

REGOLAMENTO TIPO DEL SERVIZIO COMUNALE DI FOGNATURA
DI PRIMA CATEGORIA

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

* ART. 1

Oggetto del Regolamento
.....

Il presente regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura, provenienti da insediamenti civili, assimilabili a civili e produttivi.

* ART. 2

Obbligo di allacciamento
.....

Nelle Zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine fissato dal Comune ai sensi dell'art. 15, II, L.R. n. 27/15 maggio 1986.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempre che sia possibile realizzare la condotta per lo allacciamento, nel rispetto della normativa vigente.

Il Sindaco é tenuto a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

* ART. 3

.Scarichi assimilabili a quelli da insediamenti civili.
.....

Sono assimilabili a scarichi da insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrino nei limiti stabiliti nella tab.8 allegata alla L.R. n. 27/15 maggio 1986.

* ART. 4

Sversamento delle acque bianche e nere
.....

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche e nere é vietato la loro immissione nella fognatura non corrispondente.

Il Sindaco, con provvedimento motivato, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere o mista.

Testo comune

Nelle zone servite da pubblica fognatura bianca é vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO SECONDO

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

* ART. 5

Necessità dell'autorizzazione e relativa domanda

Il nuovo scarico in pubblica fognatura ed il relativo allacciamento devono essere preventivamente autorizzati.

Per gli insediamenti civili e produttivi soggetti a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve presentare al Sindaco la domanda di autorizzazione nella forma di cui all'allegato n.1 del presente Regolamento. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata contestualmente a quella di concessione od autorizzazione edilizia, ove necessaria.

* ART. 6

AUTORITA' COMPETENTE

Il Sindaco é l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.

* ART. 7

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'allacciamento degli insediamenti civili viene rilasciata nella forma definitiva.

Per gli scarichi provenienti dagli insediamenti civili nuovi l'autorizzazione é concessa contestualmente al permesso di allacciamento alla fognatura.

L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria e successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non é rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda fermo restando il potere del Sindaco di revocarla e di rilasciare la autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso.

Ogni spesa derivante dall'istruttoria della domanda é posta a carico del richiedente.

Il Sindaco, completata l'istruttoria, provvede alla liquidazione, ove esistano, delle spese sostenute.

L'autorizzazione allo scarico é valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.
Il Sindaco può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

* ART. 8

Sversamento in fognatura di reflui autotrasportati
.....

Lo sversamento in fognatura dei reflui autotrasportati é vietato.

TITOLO TERZO

LIMITI ALLO SVERSAMENTO IN FOGNATURA

* ART. 9

Scarichi da insediamenti civili
.....

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili é ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui.

* ART. 10

Scarichi da insediamenti produttivi
.....

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti della tabella di cui all'allegato n°3, tenendo conto dei valori fissati dalla tabella di cui all'allegato n°2.

* ART. 11

Scarichi vietati
.....

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possono danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli altri insediamenti allacciati. E', in particolare vietata l'immissione di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici, che possono provocare depositi od ostruzioni nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di cucina e di lavorazione di frutta e verdura) o aderire alle pareti.

TITOLO QUARTO

OPERE NECESSARIE PER L'ALLACCIAMENTO

* ART. 12

Opere di allacciamento in fognatura
.....

Per gli scarichi di acque nere dovranno essere predisposti, prima

dell'allacciamento, opportuni pozzetti sifonati secondo gli schemi di cui all'allegato n°1.

I titolari di insediamenti, sia assimilabili ai civili che produttivi, dovranno realizzare i pozzetti in modo che siano ispezionabili ed atti al prelievo di campioni per il controllo dell'effluente. In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare i parametri dell'effluente scaricato.

I fognoli di allacciamento dovranno essere realizzate con tubazioni idonee ed impermeabili il cui diametro non sia inferiore a cm.15. Il Comune può imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

* ART. 13

Proprietà delle opere di allacciamento e loro realizzazione

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, sono di proprietà comunale mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata.

Il Sindaco può consentire o obbligare che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti e ne curi la manutenzione.

* ART. 14

Allacciamenti con sollevamento

Quando è impossibile sversare i reflui per gravità nella fognatura comunale, il Sindaco può obbligare i titolari degli insediamenti ad installare impianti meccanici di sollevamento, e gli stessi dovranno presentare idonea documentazione che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, le indicazioni del tipo e portata della pompa ed i dispositivi di emergenza.

TITOLO QUINTO

CANONE

* ART. 15

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti civili e assimilabili

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e assimilati, sono dovuti, per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua scaricata.

Il canone per il servizio di depurazione sarà dovuto quando sarà in funzione l'impianto di depurazione, anche se lo stesso non provvede alla depurazione di tutte le acque reflue.

Il canone è dovuto, per ciascun servizio, nella misura di lire trenta per metro cubo di acqua scaricata.

Ai fini della determinazione del canone dovuto dai singoli utenti, il volume dell'acqua scaricata è fatto pari all'80% dell'acqua prelevata. Il canone per i servizi di fognatura e depurazione è accertato e riscosso dagli stessi Uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Il suddetto canone non è dovuto nel caso di insediamenti sprovvisti di allaccio idrico.

* ART. 16

Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti produttivi

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti produttivi è dovuto un canone che sarà determinato sulla base delle tariffe elaborate dalla Regione e commisurato:

- a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;
- b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dalla Regione, della denuncia prevista dal secondo comma dell'art. 17 bis della Legge n. 319/76.

Il canone dovuto da ciascun utente viene liquidato sulla base degli elementi indicati nella denuncia di cui al comma precedente. Alla relativa riscossione si provvede mediante ingiunzione fiscale secondo le disposizioni di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 638.

* ART. 17

Sanzioni e contenzioso

Per la omessa, ritardata o infedele denuncia della quantità e della qualità dell'acqua scaricata nonché per l'omesso o ritardato pagamento del canone, sono dovute le soprattasse previste dalla legge.

Qualora il ritardato pagamento si protragga per oltre un anno, l'utente decade dall'autorizzazione allo scarico.

L'accertamento del canone dovuto, sia in rettifica della denuncia presentata che d'ufficio in caso di omessa presentazione della medesima, è effettuato secondo le disposizioni del Testo Unico per la Finanza Locale di cui al R.D. n. 1175/31.

L'avviso di accertamento deve contenere tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone e vengono applicate le soprattasse.

Quando l'accertamento verte sulla qualità delle acque scaricate dovrà essere succintamente riprodotto il risultato degli accertamenti tecnici eseguiti.

L'avviso di accertamento, contenente la liquidazione del canone e delle soprattasse applicate e gli elementi di cui al comma precedente, viene notificato agli interessati a mezzo dei messi comunali. Per il contenzioso si applicano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

* ART. 18

Controlli e verifiche

Il Sindaco è l'autorità competente al controllo. Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte in via transitoria dai laboratori di igiene e profilassi sino all'attuazione dei presidi sanitari multinazionali delle USL.

* ART. 19

Sanzioni revoca e risarcimento danni

In caso di violazione delle norme di cui al presente Regolamento si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalla legislazione vigente, e nei casi da essa previsti si procede alla revoca, salvo l'obbligo di risarcire i danni arrecati alla pubblica fognatura.

* ART. 20

Accertamenti degli allacciamenti di insediamenti civili

Per gli insediamenti civili esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'accertamento avverrà d'ufficio. Gli utenti potranno presentare eventuale reclamo, avverso tali accertamenti, al Sindaco, che deciderà in via breve, entro giorni 15 dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto accertamento.

* ART. 21

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi generali e speciali in materia, nonché i regolamenti di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

* ART. 22

Entrata in vigore
.....

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'affissione per
15 giorni all'albo comunale. -
